



COMUNE DI GAGLIANICO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
E
L'UTILIZZO DEGLI ORTI URBANI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.02.2019

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag.	3
Art. 2	Requisiti di assegnazione	»	3
Art. 3	Modalità di assegnazione	»	4
Art. 4	Graduatoria	»	5
Art. 5	Durata dell'assegnazione.....	»	5
Art. 6	Disdetta e rinuncia	»	6
Art. 7	Revoca.....	»	6
Art. 8	Esclusività	»	7
Art. 9	Canone di concessione	»	7
Art. 10	Obblighi del concessionario	»	8
Art. 11	Coltivazioni	»	8
Art. 12	Ripostigli	»	9
Art. 13	Altre costruzioni	»	9
Art. 14	Divieti	»	9
Art. 15	Orari.....	»	10
Art. 16	Vigilanza	»	10
Art. 17	Furti, danni e infortuni	»	10
Art. 18	Manodopera retribuita e concessione a terzi	»	11
Art. 19	Ghiaccio e sgombero neve	»	11
Art. 20	Modifica del regolamento.....	»	11

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione e l'utilizzo di appezzamenti di terreno da adibire ad "orti urbani", allo scopo di favorire la partecipazione attiva dei cittadini del Comune di Gaglianico, anche attraverso attività che favoriscano momenti di socializzazione e di incontro, nonché lo sviluppo di un'economia etica e rispettosa dell'ambiente, il recupero di aree verdi prive di una propria caratterizzazione per una migliore vivibilità, socialità e qualità dei luoghi da vivere.

Per "orto urbano" si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale (o comunque nella disponibilità del Comune) individuato dalla Giunta Comunale e messo a disposizione dei cittadini residenti, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, frutti e fiori ad uso del nucleo familiare del concessionario. L'orto non ha scopo di lucro, gli ortaggi prodotti potranno essere destinati solo al consumo familiare o donati a terzi.

All'interno di questo terreno sono individuati e delimitati diversi lotti. Ciascuno di questi lotti costituisce il singolo "orto" da affidare a cittadini residenti nel Comune. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso

più di un lotto, che verrà assegnato alla persona richiedente. E' prevista la possibilità, in sede di Bando, di assegnare più aree a ciascun richiedente, fatto salvo che il numero di richieste pervenute sia inferiore al numero di aree disponibili.

L'Amministrazione Comunale (al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi) può riservarsi, tramite apposite convenzioni, di assegnare aree ad uso di "orto urbano" anche alle scuole del Comune e ad associazioni od enti no profit di promozione sociale del territorio, interessati a svolgere attività legate all'orticoltura.

Le delimitazioni dei lotti risultano dalle planimetrie allegate al bando pubblico all'uopo predisposto.

Art. 2

REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Per l'assegnazione verrà emesso apposito bando pubblico che fisserà i termini per la presentazione delle domande. Sarà compito degli uffici preposti predisporre il bando, richiedere e verificare la documentazione prevista, stilare l'elenco dei concessionari.

La procedura di assegnazione verrà pubblicizzata attraverso avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio, affissione di manifesti ed inserimento nel sito internet istituzionale del Comune.

Gli orti sociali vengono assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini/e maggiorenni residenti nel Comune di Gaglianico;
- essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione;

- non avere situazioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune di Gaglianico;
- essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di componenti del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato;
- non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o privato, nel territorio di Gaglianico;
- non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- essere disposto a versare una cauzione di 50,00 € a titolo di corretto mantenimento dell'appezzamento;
- essere disposto a corrispondere un canone in funzione ai servizi erogati (quali ad esempio il consumo di acqua ad uso irrigazione).

Tra gli aventi diritto verrà formulata una graduatoria che avrà valore per **cinque anni solari**, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- composizione del nucleo familiare;
- posizione lavorativa.

Art. 3

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Le domande di assegnazione dell'appezzamento, redatte secondo apposito modulo, dovranno essere consegnate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Gaglianico entro la data di scadenza del bando che sarà predisposto a cura dell'Ufficio Tecnico stesso.

Sulla base delle domande presentate e dei punteggi assegnati ai sensi del presente Regolamento, una Commissione Tecnica presieduta dal Segretario Generale / dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico formulerà la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti che verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entro i quali sarà possibile presentare eventuale ricorso al Comune.

Successivamente all'esame degli eventuali ricorsi l'Ufficio Tecnico provvederà a formulare la graduatoria definitiva e quindi l'assegnazione dei singoli appezzamenti. In assenza di ricorsi la graduatoria provvisoria è automaticamente graduatoria definitiva.

Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l'ordine della graduatoria. Ad essa si attingerà anche per eventuali surroghe ed in tal caso le concessioni avranno durata pari all'originaria scadenza. La graduatoria avrà durata fino alla pubblicazione del nuovo bando.

Nell'ipotesi in cui la graduatoria contenga un numero di assegnatari superiore alle disponibilità, la stessa avrà validità fino alla pubblicazione di una successiva graduatoria.

Ad ogni nucleo familiare anagrafico non sarà concesso più di un lotto, ad eccezione del caso in cui risultino inutilizzati altri lotti e per la sola durata della concessione del primo lotto.

Art. 4 GRADUATORIA

Per l'assegnazione degli orti sarà predisposta apposita graduatoria ottenuta sommando il punteggio dei titoli posseduti dal richiedente sottodescritti:

Titoli	Punteggio
Facente parte di un nucleo familiare costituito di 1 sola persona	1
Facente parte di un nucleo familiare di 2 persone	2
Facente parte di un nucleo familiare di 3 persone	3
Facente parte di un nucleo familiare di X persone	X
Persona che non svolge attività lavorativa retribuita	4
Persona che svolge attività lavorativa retribuita o pensionato	2
Portatore di Handicap	3
Persona convivente con portatore di Handicap	1

In caso di parità di punteggio attribuito, l'assegnazione sarà effettuata al richiedente più anziano di età.

I concessionari uscenti, dopo il primo quinquennio, dovranno solamente comunicare al Comune la volontà di mantenere l'assegnazione dell'orto anche per il successivo quinquennio, purché abbiano mantenuto i requisiti descritti nell'art. 2.

Art. 5 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo (fatto salvo per le motivazioni riportate nell'art.7), il concessionario non può sub-concedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi.

Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, fatta salva la disponibilità per carenza di domande.

La concessione avrà durata quinquennale, rinnovabile per ugual periodo su richiesta scritta pervenuta tre mesi prima della scadenza della concessione, fatta salva la revoca motivata da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai concessionari uscenti che, mantenendo i requisiti richiesti, esprimono la volontà di continuare nella conduzione dell'orto, sarà preservato lo stesso lotto di cui sono già assegnatari.

In caso di subentro di nuovi concessionari nel periodo di validità della graduatoria, la durata dell'assegnazione dell'orto è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine quinquennale.

La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per le motivazioni riportate nell'art. 7, con preavviso di almeno tre mesi (a mezzo raccomandata

A.R.) e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

La concessione viene a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiscono fuori dall'ambito territoriale comunale.

La concessione del lotto che si renderà libero, è effettuata a favore del primo richiedente in graduatoria non assegnatario.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art. 6 DISDETTA E RINUNCIA

La concessione ha durata quinquennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari in qualsiasi momento, con una comunicazione scritta di disdetta al Comune con un preavviso di almeno tre mesi; in caso di cessazione per qualsiasi motivo, subentrerà il primo dei richiedenti in graduatoria.

In caso di recesso per forza maggiore l'orto resta a disposizione, per il raccolto dei frutti, nei trenta giorni successivi.

Art. 7 REVOCA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei divieti riportati nell'art.14;
- per l'inosservanza dei criteri di conduzione e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
- utilizzo improprio dell'area;
- mancato utilizzo dell'orto per due mesi consecutivi (salvo comprovate gravi situazioni congruamente motivate);
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti;
- non utilizzo diretto dell'area, salvo le deroghe di cui all'art. 8;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2;
- per rinuncia o decesso del concessionario.

Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare per motivi sanitari, di decenza o di ordine pubblico, l'Amministrazione Comunale può, anche con ordinanza urgente,

sospendere e revocare immediatamente la concessione, senza che il concessionario nulla possa pretendere o eccepire.

L'assegnazione è revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, con preavviso di tre mesi a mezzo lettera raccomandata A.R., per motivi di carattere generale definiti dall'Ente, quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del P.R.G..C. o altro pubblico interesse; l'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Art. 8 ESCLUSIVITA'

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione.

Per documentati temporanei motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi.

Per accertati casi di invalidità la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario fino al termine del periodo di concessione.

Art. 9 CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione è stabilito con delibera di Giunta Comunale ed è in funzione ai servizi erogati, principalmente riferito al consumo di acqua ad uso irrigazione.

Art. 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione e alla pulizia delle parti comuni come ingressi, passaggi, recinzione, ecc...;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto, per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- pagare canone annuo (art. 9) stabilito dal Comune entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno solare, in mancanza di eventuale aggiornamento si intende confermato il canone dell'anno precedente;
- accettare e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'Ufficio Tecnico del Comune ogni eventuale anomalia.

Art. 11 COLTIVAZIONI

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori.

E' fatto divieto di coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua.

É fatto divieto di coltivare piante d'alto fusto o comunque che possano arrecare danno agli orti confinanti.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

Costituisce deroga, alla precedente indicazione, l'attivazione di specifici progetti che vedano coinvolte le scuole del Comune, associazioni od enti no profit di promozione sociale di cui al precedente art. 1, e su specifica autorizzazione dell'Ente concedente.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Dovranno essere adottati preferibilmente metodi di coltivazione biologica con divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente.

In caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche, gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni emanate dal Comune o dall'ente gestore della rete idrica; pertanto non potrà essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi conseguenti all'impossibilità od alla difficoltà di irrigazione.

Art. 12

RIPOSTIGLI

I ripostigli per gli attrezzi sono di proprietà comunale, da mantenere in ordine ed in buono stato di manutenzione.

Dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale. I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento.

Art. 13

ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi altro manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

Art. 14 DIVIETI

É vietato:

- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- allevare e/o tenere in forma stabile animali nell'orto;
- tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli al di fuori dei mezzi utilizzabili alla coltivazione degli orti stessi;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- scaricare internamente ed esternamente all'area materiali inquinanti e rifiuti;
- accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- la coltivazione di kiwi e qualsiasi altra coltura ad elevato consumo d'acqua;
- la coltivazione di piante d'alto fusto o comunque che possano arrecare danno agli orti confinanti;
- l'ingresso agli orti è consentito negli orari riportati nell'art. 15;
- l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario o da un funzionario del Comune.

Art. 15 ORARI

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

L'irrigazione viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00, fatte salve diverse disposizioni. E' fatto espresso divieto di usare mezzi agricoli a motore (motozappe, decespugliatori ed altro)

prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00.

Art. 16

VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti contenuti nel presente Regolamento è a carico dell'Amministrazione Comunale.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.

I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare agli uffici comunali competenti eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifici all'interno dei lotti.

Art. 17

FURTI, DANNI E INFORTUNI

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.

Art. 18

MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

Art. 19

GHIACCIO E SGOMBERO NEVE

L'Amministrazione non provvederà allo sgombero della neve e al getto di sale per ghiaccio nelle aree limitrofe e di accesso agli orti. È vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito o nei lotti eventualmente liberi.

Art. 20

MODIFICA DEL REGOLAMENTO

I presenti criteri dovranno essere sottoscritti ed integralmente accettati da ogni assegnatario prima della formale assegnazione. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri, si applica il Codice Civile.

Il presente regolamento (che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'assegnatario) è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dalla Amministrazione Comunale e le eventuali innovazioni, pena decadenza dall'assegnazione, si intendono anch'esse integralmente accettate dagli assegnatari in essere.

Gaglianico,

.....

L'Assegnatario